



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA**  
*DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DELL'UMBRIA*  
Via Martiri dei Lager 65/B – 06128 PERUGIA

Prot. 19 2023 I.

**ORDINE DI SERVIZIO**  
**SULLE MODALITA' DI DEPOSITO DEGLI ATTI PRESSO L'UFFICIO**

Il Presidente,

Rilevato che

- con Legge 29.12.2022 n.197, pubblicata il 29.12.2022, è stata modificata la normativa transitoria che regola l'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile, sostituendo integralmente l'art.35 del D. Lgs. 10.10.2022 n.149;
- la nuova formulazione dell'art.35 al co. 3 prevede: "*3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle di cui all'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data*";
- tale disposizione esclude espressamente l'applicazione delle norme sul deposito telematico contenute negli art.196 quater e ss. (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti);
- il DL. 29/12/2022 n.198 art.8, ha previsto la proroga, al 28/06/2023, delle sole disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- tale decretazione d'urgenza non contempla la proroga dell'art.221 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che disponeva: "*3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma I-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,*



dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo";

- dal combinato disposto delle norme sopra richiamate deriva che **dal 01 Gennaio 2023, non può più effettuarsi il deposito telematico di nessun atto processuale presso il Tribunale per i Minorenni**, imponendosi quindi il deposito in forma cartacea degli stessi;

#### CONSIDERATO CHE

- in ragione di canoni di efficienza dell'azione giurisdizionale, ed in attesa di un intervento normativo o dell'esito delle iniziative locali assunte, si ritiene opportuno **concedere per un mese** (dalla deliberazione della presente), che i difensori possano continuare a provvedere al deposito telematico degli atti, limitatamente alle sole istanze o memorie nei procedimenti già incardinati, in ragione degli effetti che l'inammissibilità di tale forma di deposito degli atti processuali determinerebbe nel proseguo dei giudizi, nonché del comprensibile affidamento dei difensori sulla correttezza di tale modalità di deposito;

- al contempo, tale opportunità, non possa riconoscersi verso l'attività d'impulso processuale (ricorsi di parte), ovvero di costituzione in giudizio delle parti, trattandosi di atti processuali che richiedano il rispetto delle forme previste per la situazione venutasi di vuoto normativo;

tutto ciò, rilevato e considerato,

#### SI DISPONE

1) che fino al 15/04/2023, il personale della cancelleria civile del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ammetta, ed altresì provveda alla stampa ed inserimento nel fascicolo cartaceo, delle **SOLE memorie ed istanze che pervengano a mezzo pec dalle parti processuali già costituite** (antecedentemente al 01/01/2023), nei procedimenti pendenti innanzi all'ufficio. Sarà cura della parte il deposito in cancelleria in forma cartacea di eventuali allegati alle memorie o alle istanze.

2) il personale comunichi alla parte, laddove pervengano a mezzo pec ricorsi giurisdizionali ovvero memorie di costituzione delle parti (nei giudizi incardinati dopo il 01/01/2023), il presente provvedimento, e per l'effetto la inviti a provvedere al deposito cartaceo di tali atti presso l'ufficio;

Si dia comunicazione

al Presidente della Corte d'Appello,

ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto

Perugia, 15/03/2023

Il Presidente del Tribunale  
Dr.ssa Grazia Isa Maria Mazzini

